

Ferdinandus IV. Dei Gratia Rex Utriusque Siciliae, et Hierusalem Infans Hispaniarum, Dux Parme Placentiae et Corsicae Magnus Princeps Hereditarius Etruriae.

Universis, et Singulis presentium seriem inspecturis, tam presentibus quam futuris. Scitiam Nosstram, et bonam voluntatem; nuper pro parte Archiepiscopi Civitatis Brundusii fuit per S. A. remissum in Regali Camera Sancte ^{Clare} sequens Regale. Litteratum ^{et} tenore di Real ordine alle SS. PP. Illme. Pannessa. L'approvazione dell'Arcivescovo di Brindisi, il quale, domanda, il Reale Assenso alla pubblica Biblioteca, ch'egli intende, colà, stabilire. Accio. Costui. R. fureria informi col parere. sul chiegto Assenso Palazzo 29. Giugno 1798. = Carlo de. Marco = Sig. March. Presidente, e Con. della R. Camera di S. Chiara = Pro execu. tione tamen prinserti Rly. descritti per da. Alca. Camera S. Clara sub die 30. m. Julii 1797. anni fuit facta. Consultatio S. A. M. cum iuxta forma articulum propositum per d. Archiepiscopum Brundusii pro interpositione. Regii Assensus super enunciata publica Biblioteca, cuius tenor talis est ut. Ho. riferito a. l. M. L'Arcivescovo di Brindisi, che uno de' migliori vantaggi, ch'egli regura piu adatti a promuovere il lustro, et decoro, si e quello del comodo di una Biblioteca, ch'egli ha

soluo fondare avendo finora fatto acquisto da sopra simili volumi
di libri solidi e per quel che riguarda la perpetua sussistenza a li es-
sa egli intende donarla di annui locati trecento a carico della di-
lta eredità, o con fondi stabili, che daverò rendita eguivalente,
onde ha chiesto esserli permesso, che tal sua risoluzione ab-
bia effetto in sequenti stabilimenti, sopra de quali ha implorato
interposi il Regio Assenso. = Primo, che la Biblioteca fosse
collocata in quel Seminario Ecclesio in sito tale, che una
nendo aperta a tutti studiosi, la frequenza di costoro non
necessa al buon ordine di quel sacro Convento, ed in tal guisa
si potrebbe alla medesima unire quella del Seminario, la quale po-
rebbe così acquistare una più solida consistenza, ed una sicura
conservazione. = 2. che la Soprintendenza, e governo di detta
Biblioteca così unita, e quanto si volesse in progresso accresciuta
da altre pie largizioni, restar dovesse presso di lui, e de suoi succes-
sori in quella Curia, i quali dovessero provvedere a tutto il
bisognevole, ed voto ugualmente deciso de loro Vicarij Genera-
li, delle quattro Signorij di quella Curia, e del Rettore di
quel Seminario, che fossero perciò i Governatori di tale opera
pubblica, e che le di loro risoluzioni non soltanto dovessero
essere sempre analoghe a tali stabilimenti, ma ancora dovessero
sempre essere fatte collegialmente, onde fossero più accura-
tamente discusse, e che vacando la sede Arcivescovile il Vi-
cario Capitolare dovesse succedere anche in questo adatti dell'
Arcivescovo. = 3. che i sudetti Gov. dovessero eleggere il Biblio-
tecario, e il custode fra quei, che trouassero più atti al bisogno,
e dotati delle cognizioni necessarie alla ragione dell'incarico,
con dover la durata di detto cariche essere illimitata, ma che

3

potessero essere cambiati così l'uno, come l'altro, quando i Gou-
verne vedessero il bisogno, e le circostanze. Si appa a tale maniera,
senza che gli eletti potessero opporsi a siffatto cambiamento, con-
che però quei che si trovassero da esso Arcivescovo a tale carica
destinati, fino a che, disimpegnassero la di loro incumbenza,
lodevolmente non potessero essere in alcuna maniera cambiati;
e quantunque la elezione del Bibliotecario, e Custode non
intendesse esso Prelato di limitarla, privatamente, per il solo
degli Ecclesiastici, se tra laici si trovasse, chi sotto degli al-
tri potesse disimpegnare con lode tali incumbenze, in con-
corso di pari abilità però i Gou^{er}ni dovevano più tosto sce-
gliere il Prete, sì perche il Prete è meno distacco da cure
esterne, sì anche, perche la di lui maggior subordinazio-
ne al Prelato non fa temere ugualmente di mali eventi.
4^o che, quando non fosse riuscito ad esso Arcivescovo pria
di morire, di compilare, nelle forme il Registro de libri, e la
di loro classificazione, fosse cura de Gou^{er}ni il far prontam^{en}
l'Indice, e l'Inventario della Biblioteca, non potendosi altrimenti
accettare, sulle necessarie cautele, da darsi dal Bibliotecario,
custode, tanto per la ricezione, quanto per la consegna de li-
bri a loro riceptori nell'impiego per la convenienza de me-
desimi, e per la di loro responsabilità in ogni caso con-
che di semplice trascuraggine; e che tutti gli altri libri, che in
decorso si acquistassero nel momento stesso, che s'incorpora-
sino alla Biblioteca, in simile guisa, dovevano essere registra-
ti, come pure, dovevano i Gou^{er}ni provvedere, che oltre del ca-
talogo esistente nella Biblioteca, per il comodo pubblico,

4
dovesse il duplicato del medesimo rimanere in luogo sicuro, onde potesse
rimanere al possibile, sicuro di qualunque danno. = 5^o che la Bi-
blioteca dovesse avere due diverse chiavi, una delle quali dovesse
rimanere presso del Bibliotecario, e l'altra presso del Custode, i quali
dovessero secondo l'orario del pari convenire all'ingresso, e rima-
nere, ivi durante il tempo fissato, il quale dovesse essere regolato
dall'orario corrispondente alle diverse stagioni per ore. t. r. in ogni
mattina, ad eccezione de' giorni festivi, e ne' giovedì di ogni setti-
mana, a quali in tempo di quaresima si dovessero sorrogare i vener-
di, come antica. dovessero essere, eccettuati i giorni della vigilia di
Pascale, sino alla Epifania, e dalla Domenica delle Palme sino alla ot-
tava di Pasqua, e i interi mesi di Settembre, ed Ottobre, ma che se-
poi in qualche giorno di questi eccettuati piacesse all'Arcivescovo, o al
suo vicario di farla aprire, o qualche straordinaria occorrenza, si do-
vesse prontamente eseguire, il di loro comando. = 6^o che qualunque
volesse concorre per studiare, dovesse ricevere dalle mani di cia-
cuno degli Officiali il libro, che bramasse, facendo un piccolo notamento nel
quinterno a ciò designato, quindi dovesse sedere per studiare sul banco
ne della Biblioteca, ove dovesse avere il chiamajo ancora, e prima di
uscire dovesse restituire il libro preso, cassando il notamento, ne fosse
permesso a chiunque neppure agli Officiali l'estrarre dalla Biblioteca, li-
bro alcuno, sotto pena al contrario ce. di essere sul fatto licenziato, ed
ancora, punito, e soltanto fosse permesso l'estrarre quei libri, che fosse-
ro necessari a' Conventuali del Seminario di belle. Lettere. cioè di Filosofia,
di Matematica, di Teologia, e di Giurisprudenza, precedente però biglietto
del Rettore, ma che però tali libri non dovessero stare più di
giorni quindici fuori della Biblioteca, scortati quali dagli Officiali se-
do.

5

dovesse procurare con effetto la restituzione. = 7.^o che dovessero essere
to procurare di tenere la Biblioteca con la maggior possibile nitidezza,
facendola continuamente spazzare, e spolverare, e riuovendo
qualche volume tarlato, lo dovessero porre da parte, affinché non si
tarlaperò gli altri, ed indi ne dovessero dare l'avviso a. Dou. per
riparo opportuno; come ancora dovessero attentissimamente inui-
gilare, che chi studiasse non maltrattasse i libri, né li deturpasse con
postille, o segni, né quando fosse l'ora di uscire potesse lasciare i li-
bri esposti sul banco, ma li dovessero riporre ne' loro luoghi
8.^o ch'essendo ciascuno degli Officiali qualche volta impedito da
giura causa d'intervenire nella Biblioteca secondo l'ora-
rio né giorni destinati, non si dovessero mandare altri in lo-
ro luogo senza la espressa approvazione de. Dou. e non ostante,
che costoro avessero approvati i sostituti, sempre la responsabi-
lità degli officiali esser dovesse la stessa, salvo loro rimanendo
soltanto i dritti contro de' surrogati. = 9.^o che i Dou. doves-
sero stabilire l'annuo stipendio al Bibliotecario, al Curatore,
ed allo spazzatore, o sia serviente della Biblioteca; qualora
non lo avesse espressamente fatto prima esso Arcivescovo, i
quali stipendj non dovessero eccedere la metà della dote as-
segnata alla Biblioteca, dovendo il resto degli annui dotali
precento rimanere addetto a comodi, e necessità della med.
cioè alla provvista de' libri nuovi, ed al risarcimento dell'istesso
delle scanzie, ed del vago, che li contiene, e per ogni altro giro oc-
corrente per la manutenzione della Biblioteca, e che chiam-

6
que degli officiali si incaricasse della gestione del fruttato, degli epiti da
farsene, ed del conto da renderene annualmente ai Pouti, oltre dell'ono-
rario stabilito pel suddetto suo impiego, aver dovesse l'annua rega-
lia di dodici scellini compenso de suoi incomodi = 10. che in ogni anno
si dovessero Poutirare, affinché si facesse con tutta diligenza la vi-
sita della Biblioteca, ed allora dovessero prendersi conto della osse-
vanza degli stabilimenti, dovessero rivedere i cataloghi, e osse-
vare l'esistenza de libri, ed di loro buon essere, disporre il lim-
piato de maleconci, o perduti a carico degli officiali, se la perdita
il guasto accadeva per loro colpa, ordinare la provista de nuovi,
e la vendita degl' inutili, e prescrivere quanto fosse necessario per
la manutenzione, spurgar, ed altro, che potesse occorrere relativa-
mente agli avvanzi dell'annuo fruttato, quantunque però potes-
sero credendolo opportuno, mettere qualche volta da parte gli av-
vanzi per unirli a futuri dispendij, onde poi si potesse il ricatto
invepire nell'acquisto di qualche opera, che esigesse spesa no-
tabile, e che essi giudicassero utile alla pubblica erudizione. & fi-
nalmente, che i sudd. Pouti nel caso, che alla dettata opera si fa-
cesse in progresso di tempo qualche estraneo accrescimento,
potessero regolare la vendita de libri raddoppiati, ritenendo
sempre quelli le più esatte, o più copiose, ed ornate edizioni, per
applicarsi il ricatto in altri acquisti tendenti allo scopo della
pubblica utilità, riservandosi esso Pouti una piena, ed illi-
mitata facoltà di aggiungere nuovi stabilimenti, di corregge-
re i già fissati, e di cassarne, ancora ciascuno di essi, che non

gli sembrasse opportuno alle circostanze delle cose umane. = Con
Real. Cirta del di 29. del passato meze di Giugno per segretaria di
sua Reale è stata la rappresentanza dell' Arcivescovo di Brindisi
rimessa alla R. Camera, affinché avesse informato col parere sull'
Assenso domandato da esso Arcivescovo per poter colà stabilire la
suddetta pubblica Biblioteca. = La Real Camera avendo esamina-
ta la rappresentanza dell' Arcivescovo di Brindisi ha trovato
molto commendevole l'opera, che intende fare; e quindi è sor-
scorsa nel sentimento, che V. M. si degni permettere al menzion-
nato Arcivescovo di Brindisi di fondare colà una pubblica bi-
blioteca. Approvando la M. V. gli stabilimenti proposti da esso
Arcivescovo, all'infuori dell'articolo sesto, ed ultimo, i quali la R.
Camera crede, che dovrebbero modificarsi nel seguente modo
cioè. Volendo il detto Arcivescovo, e suoi Successori in ogni
futuro tempo aggiungere a detta Biblioteca nuovi stabilim-
ti siccome propone, gli sialeciti f. do, non dovrà prima rag-
giuntarlo a V. M. per ottenere il permesso. E se qualche offi-
ciale di detta Biblioteca commettesse delitto in officio, dou-
rà contro lo stesso procedere, se sia laico il suo giudice com-
petente, se sia Ecclesiastico l'ordinario del luogo. E benigna-
mente V. M. approvate questo umile sentimento, potrà re-
scrivere ad essa R. Camera, che ne spedisca l'Assenso nella forma
seguente, e regolare = Qua Consultatione visa, fuit y. M. R. remissus
in eadem aliud Regale Lyceum expeditus sub die septima proxi-
mi lapsi m.º Septembris cur. anni, cuius tenor talis est. R. D. =
Uniformando il Real parere delle R. V. R. D. umiliato alla

8
N. S. con l'appresentanza de 30 Luglio, ha risoluto, e vuole, che Co.
Real Camera. in risposta al Rejo Assenso di le leggi composte da Mon-
signor Acciugono di Brindisi per la Biblioteca pubblica, che egli in
quella Città si propone di fondare, con la moderazione però dell'ar-
ticolo sesto, ed ultimo proposta dalla stessa Real Camera, di quel
ordine partecipo alle N. N. N. tal sovrana determinazione per l'
adempimento, ed in disconter della sua l'appresentanza Pale. di
Settembre 1798. = Paolo de Marco = Il Con. della Camera Reale. =
super quibus quidem per interis Consultatione, et Regali l'esperio fu
it per no provisione in hunc modum ut = Die sexta m. octobris
millejimo septingentesimo nonagesimo octavo Regali = Regali Ca-
mera Sancte clare viso Regali l'esperio diei 7. proximi clapsi mensis
septembrii cur anni, providet, decernit, atque mandat, quod ex-
pediatur Privilegium Regi Assensu in forma Regali Camerae
Sancte clare, servata forma dicti Regali l'esperio. Nos sum-
mazocchi P. = Tarjani U. A. R. C. = Bisogni = Mayraro = Sa-
gonetti = Pro mag. Mastellone = Siquiti = Nos vero sub-
ditorum Nostorum acta compendia gratis affectibus pro-
sequentes pro consideratione quoque sincere devotionis, et
fidei Patrium predictarum, que merito in his, et aliis quampluri-
mi longe maioribus exauditionibus gratiam rationabiliter pro-
merentur, tenore igitur presentium ex certa nostra scien-
tia, deliberata, et consulto, ac ex speciali gratia omnibus pre-
dictis, et cunctis illorum, quatenus ad Fundationem supradictam

publicis Bibliotecis, ac ad approbationem, et convalidationem dicto-
rum articulo- rum tanguntur, et signanter omnibus contentis in ar-
ticulis predictis, cum moderationibus tamen descriptis, et expres-
sis in consultatione per nos remissa. S. R. M. sub predicta die tri-
gesima mensis Julii sancti currentis anni, quorum tenores pre-
sentibus pro expressis, ac specificis declaratis haberi volumus quo ad ex-
pressa tantum, quatenus tamen rite, recteque processerit, processerit
que tanguntur. Veris quidem existentibus signanter, assensum
nunc, et consentium ex gratia, nostrumque super his Regalem.
prostantur Assensum, et consensum, servata forma precitata lega-
lis Recepti. Volentes, et decernentes expresse, quod presentis noster lega-
lis Assensus, et Consensus, tam pro Fundatione supradicte publice Bi-
bliothecae, quam pro approbatione, et convalidatione dictorum articu-
lorum sit, et esse debeat antedicto Archiepiscopo, ac aliis quorum inte-
resset, et firmus, nullumque in iudicio, aut extra sentiat quo-
vis modo diminutionis incommodum dubietatis obiectum, aut no-
ceat alterius detrimentum pertineat, sed in suo semper robore, et
firmitate persistat cum moderationibus tamen descriptis, et conten-
tis in consultatione desuper citata. In omnibus servata forma
iam dicta Regalis Recepti. Volumus denique quod presentis Privilegium
non registretur ab officialibus Registri nostri Regalis Cam^{er}e S^{ac}re
vixi solvendi quibus directibus Receptoribus eisdem, qua solutione, non
facta, et p^{er} eisdem notata in p^{re}dicto Privilegio p^{re}dicti noster Regalis

N

Avenas, et in seny q non pignora habeat. In quorum fidem
hoc presens privilegium fieri debet. Anno nostro negotiorum si-
gillo pendenti munitum. Dat. in Neapoli in Regio Palatio die 6^{ta}
Sexta m^o. S^o. 1798. Milleimo septing^o. Nonagesimo octavo. 1798.

Ferdinandus P.

Almonaco

Sancti

Almonaco
Sancti

Almonaco
Sancti
Mascaro

N. col. sud. R. Dispaccio del di 5. Sett. del corrente concede il suo Al-
Asserjo sulle leggi composte da Mons^o. Arcius di Brindisi per la Bibliote-
ca pubblica che egli in quella città si propone di fondare con la mo-
zione però dell'articolo sesto, ed ultimo proposta dalla R. Camera. In-
tutto fermata la forma di detto Real Dispaccio. In forma Reg. di
Camera Sances Clergo

Aloysius Linguisti

Abbat. ex Luce sigilla

Davens of Luce civil

Roma: Paulo Jaxi

andred

in Lib. 261. fol. 168.

Inventary of Luce

U. S. No. 10
from: State Ref. ser. 41